



DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 27 AGOSTO 2001

N. 129

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 21

“Istituzione di una Commissione consiliare d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera ‘SS. Annunziata’ di Taranto”

Pag. 7436

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 22

“Adozione della bandiera della Regione Puglia”

Pag. 7437

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 23

“Modifica alla legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3 ‘Disciplina dei regimi regionali di aiuti’ ”

Pag. 7439

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2001, N. 24

“Istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES)”

Pag. 7445

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 21

“Istituzione di una Commissione consiliare d’indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell’Azienda sanitaria TA/1 e dell’Azienda ospedaliera ‘SS. Annunziata’ di Taranto”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA
APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Istituzione e finalità)

1. E' istituita una Commissione consiliare d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera "SS. Annunziata" di Taranto, al fine di accertarne eventuali responsabilità per inadempienze o violazioni di legge, su tutte le attività da esse/a espletate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Composizione e insediamento)

1. La Commissione è composta da cinque Consiglieri regionali, di cui tre in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza del Consiglio regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla costituzione e all'insediamento della Commissione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
(Poteri)

1. La Commissione di indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di chiedere l'intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori alla sanità e al bilancio e finanze nonché degli uffici degli stessi Assessorati.
2. La Commissione può altresì chiedere l'intervento degli Amministratori dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera "SS. Annunziata" di Taranto, nonché del loro personale dirigente e dei revisori dei conti.
3. La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuno, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.
4. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all'atto della votazione.

Art. 4
(Elezione del Presidente - Validità delle riunioni)

1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Per la prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta e per la successiva la maggioranza semplice.
2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito dal Segretario.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
4. La Commissione si riunisce almeno una volta alla settimana.
5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è comunicato ai componenti della Commissione almeno due giorni prima della riunione.

Art. 5
(Consulenza)

1. Per lo svolgimento del suo mandato la Commissione si avvale anche della consulenza di tre esperti, di cui almeno uno esperto in materia di contabilità e bilanci, anche esterni all'Amministrazione regionale, nominati dalla Commissione nella sua prima riunione, subito dopo l'elezione dei suoi organi.

2. Per la scelta dei componenti del collegio degli esperti la Commissione si avvale del procedimento e delle norme di cui alla legge 12 agosto 1981, n. 45 e successive modificazioni.

**Art. 6
(Termine)**

1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non

oltre quattro mesi dalla sua costituzione.

2. Al termine dell'indagine la Commissione redige e approva una relazione finale da trasmettere al Consiglio regionale.
3. I Commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 agosto 2001

Raffaele Fitto

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali, è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'art. 5

- La legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 "Norme per il conferi-

mento di consulenze" pubblicata nel B.U.R. n. 74 del 17.8.1981 è stata modificata dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 1994, n. 37 pubblicata nel B.U.R. n. 146 del 30.12.1994.

Lavori preparatori:

- P.d.l. n. 20/2000 d'iniziativa dei Consiglieri regionali: Mineo, Carrozzo, Pelillo, Frisullo, Lomelo, Losappio, Madaro, Pepe, A. Sannicandro ed E. Sannicandro;
- Approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 73 nella seduta del 7 maggio 2001;
- Vistato dal Commissario del Governo con nota del 3 agosto 2001.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, n.22

"Adozione della bandiera della Regione Puglia"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA
APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1
(Bandiera della Regione Puglia)**

1. La bandiera della Regione Puglia è formata da un drappo di forma rettangolare, con al centro lo stemma della Regione, come individuato con legge regionale 8 settembre 1988, n. 28 "Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia", posto sul fondo di colore bianco. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera.
2. L'altezza della bandiera della Regione è pari a due terzi della sua lunghezza.
3. All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale.
4. I colori della bandiera regionale sono quelli del gonfalone e dello stemma adottati con l.r. 28/1988.

Art. 2
(Esposizione della bandiera)

1. In attuazione e integrazione di quanto stabilito dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea", l'esposizione della bandiera della Regione Puglia, insieme a quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea, ha luogo nei casi previsti dalla legge. Il Presidente del Consiglio regionale può espressamente disporre o autorizzare l'esposizione della bandiera in occasione di avvenimenti che rivestono particolare solennità regionale o locale. In questi casi e nell'eventualità che la bandiera rimanga esposta dopo il tramonto, la stessa deve essere adeguatamente illuminata.
2. La bandiera viene altresì esposta:
 - a) all'esterno della sede della Giunta regionale;
 - b) all'esterno della sede del Consiglio regionale;
 - c) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali in occasione delle rispettive riunioni;
 - d) all'esterno degli edifici scolastici, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico e accademico.
3. L'esposizione della bandiera deve essere idonea a evidenziare la dignità e la visibilità da parte della generalità dei cittadini.
4. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

Art. 3
(Estensione dell'obbligo ad altri Enti pubblici)

1. E' fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica, la bandiera dell'Unione europea e la

- bandiera della Regione Puglia nella sede centrale e negli uffici distaccati della Regione nonché presso le sedi di altri organismi pubblici rientranti comunque nella sfera delle competenze regionali.
2. Gli Enti espongono la bandiera in modo permanente, con collocazione interna, idonea a evidenziare la dignità e a favorire la visibilità da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno accesso ai locali in cui è svolta l'attività di istituto.

Art. 4
(Posizione della bandiera)

1. L'esposizione della bandiera avviene riservando alla bandiera della Repubblica la posizione centrale, alla sua destra è posta la bandiera dell'Unione europea e alla sua sinistra la bandiera della Regione Puglia.
2. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posto al di sopra della bandiera della Regione Puglia. Se la bandiera è esposta su un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.

Art. 5
(Casi particolari)

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta.
2. Quando la bandiera viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri devono essere apposte due strisce di velo nero all'estremità superiore dell'inferitura.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 agosto 2001

Raffaele Fitto

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali, è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1

- La Legge regionale 8 settembre 1988, n. 28 "Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia" è pubblicata nel

B.U.R. n. 167 Suppl. del 28.9.88.

Nota all'art. 2

- La Legge 5 febbraio 1998, n. 22 "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica Italiana e di quella dell'Unione europea" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1998, n. 37.

Lavori preparatori:

- P.d.l. ed iniziativa del Consigliere regionale S. Brizio;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17.7.2001;
- Vistato dal Commissario del Governo con nota del 3.8.2001.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, n. 23

**“Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3
‘Disciplina dei regimi regionali di aiuti’ “**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA
APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 2001, n.3, è sostituito dal seguente:
“1. La presente legge disciplina l'applicazione dei regimi regionali di aiuto nell'ambito dell'ordinamento della Regione Puglia e ne fissa le linee guida in materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali, ai sensi del regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; del regolamento (CE) n.68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione; e del regolamento (CE) n.69/2001

della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE) del 13 gennaio 2001”.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 3/2001 è soppressa la lettera b).

Art. 2

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:
“2. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese), nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale, nonché nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento (CE) n.70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001”.

Art. 3

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r.3/2001 è sostituito dal seguente:
“3. Per poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale. Le agevolazioni di cui alla presente legge saranno revocate e si provvederà al recupero delle somme anticipate, nel caso in cui le imprese, terminato

l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro".

Art. 4

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente.

"1. La Giunta regionale procede a rendere operativi i regimi di aiuto attraverso la emanazione e pubblicazione di regolamenti attuativi e/o bandi pubblici nei quali vengono dettagliatamente stabilite le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie alla effettiva applicabilità del regime, nonché nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento (CE) n.70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001".

Art. 5

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente.

"4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto del contributo in c/esercizio nella misura del 50 per cento del costo di acquisto dei servizi, a condizione che tali servizi non presentino carattere di continuità e/o periodicità o siano connessi alle normali spese di funzionamento delle imprese. In ogni caso, tale livello di contribuzione potrà essere applicato a programmi triennali, anche integrati, di spesa per servizi di cui al comma 3, di importo non superiore a 100 mila Euro".

Art. 6

1. L'articolo 7 della l.r. 3/2001 è abrogato.

Art. 7

1. Il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:

"7. Le premialità di cui al comma 6 sono concesse a condizione che l'intensità totale netta non superi

il 75 per cento. Tali maggiorazioni si applicano a condizione che l'investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno cinque anni e che il beneficiario contribuisca con almeno il 25 per cento del finanziamento stesso. Inoltre le premialità potranno essere modificate ogni anno dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del bilancio pluriennale".

Art. 8

1. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 3/2001 è sostituita dalla seguente:

"f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino al 50 per cento del totale degli altri costi ammissibili".

2. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:

"4. L'intensità massima di aiuto per quanto attiene gli interventi di formazione specifica è pari al 40 per cento delle spese ammissibili con una ulteriore percentuale del 10 per cento nel caso di beneficiari rappresentati da categorie più deboli di lavoratori".

3. Il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:

"5. Gli aiuti previsti al comma 1, lettera b), sono conformi a quanto stabilito dal regolamento (CE) n.68/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001".

Art. 9

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r.3/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Alle imprese beneficiarie è consentito il cumulo tra più regimi di aiuto, rispetto allo stesso programma di investimento, fino alla concorrenza della soglia massima del 35 per cento ESN maggiorato del 15 per cento ESL, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 e dalle disposizioni di legge nazionali in materia di cumulabilità delle diverse tipologie di aiuto".

Art. 10

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r.3/2001 è sostituito dal seguente:

“1. Gli aiuti previsti dalla presente legge conformi alla regola comunitaria ‘de minimis’ saranno concessi nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento CE n.69/2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001”.

Art.11

1. L'articolo 15 della l.r. 3/2001 è sostituito dal

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 agosto 2001

Raffaele Fitto

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale – Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche – in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'art. 1

- La Legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3 “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” è pubblicata nel B.U.R. n. 5 del 10.1.2001.
- Il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese è pubblicato nella GUCE del 13.1.2001, n. L. 10 (Entrato in vigore il 2.2.2001).
- Il Regolamento (CE) n. 68/2001, della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli enti destinati alla formazione è pubblicato nella GUCE del 13.1.2001 n. L. 10 (Entrato in vigore il 2.2.2001).
- Il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) è pubblicato nella GUCE del 13.1.2001, n. L. 10 (entrato in vigore il 2.2.2001).

Nota all'art. 2

- Il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30.11.1998, n. 99, è stato successivamente modificato dall'art. 1 del D.L. 24.5.99, n. 148.
- Si riporta il testo aggiornato e coordinato dalla L.R. 4 gennaio 2001, n. 3:

Testo aggiornato della l.r. 3/01, coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalla l.r. 23/01.

Legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3 “Disciplina dei regimi regionali di aiuto”

seguinte:

“1. Ai sensi dell'articolo 3 dei regolamenti (CE) nn.68/2001, 69/2001 e 70/2001, agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione dopo la pubblicazione sulla GUCE, a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa”.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'applicazione dei regimi regionali di aiuto nell'ambito dell'ordinamento della Regione Puglia e ne fissa le linee guida in materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali, ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione dell'art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione; e del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE) del 13 gennaio 2001.(1)
2. Gli interventi della Regione Puglia destinati a concorrere, consolidare e accrescere il sistema produttivo regionale devono favorire le seguenti azioni:
 - a) sviluppo della competitività e dell'innovazione;
 - b) (2)
 - c) ampliamento della base produttiva;
 - d) sostegno all'ingegneria finanziaria;
 - e) promozione del fattore umano;
 - f) sviluppo delle filiere produttive.
3. La presente legge disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle attività produttive conferiti dallo Stato alla Regione e l'amministrazione del relativo Fondo unico regionale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
4. Le disposizioni della presente legge sono:

inapplicabili ai settori di attività relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del Trattato CE, alla pesca, all'industria carbonifera, in quanto oggetti di apposita regolamentazione comunitaria;

applicabili compatibilmente con le specifiche limitazioni fissate a livello comunitario per i "settori sensibili", quali i trasporti, la siderurgia, le costruzioni navali, le fibre sintetiche, l'industria automobilistica;

direttamente applicabili a tutti i rimanenti settori di attività quali artigianato, industria, turismo, commercio e servizi.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 23/2001

(2) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 2, della L.R. 23/2001

Art. 2 (Tipologie di aiuto)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 e gli interventi relativi sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:
 - a) contributo in c/impianti;
 - b) contributo in c/esercizio;
 - c) contributi in c/interesse;
 - d) crediti di imposta;
 - e) bonus fiscale;
 - f) partecipazione al capitale di rischio;
 - g) compartecipazione a fondi di garanzia;
 - h) sostegni al fattore umano.
2. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese), nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale, nonché nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001. (1)
3. L'intensità di aiuto calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia di intervento o in caso di integrazione tra più tipologie non potrà eccedere, complessivamente quelle previste o approvate dalla Commissione dell'Ue, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale. L'intensità di aiuto potrà essere adeguata automaticamente in base a successive disposizioni della Commissione Ue.

(1) Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23/2001

Art. 3 (Soggetti beneficiari)

1. I destinatari dei regimi di aiuto individuati dalla presente legge sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di piccola e media impresa (PMI), comprese quelle a conduzione giovanile e/o femminile, e operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi.
2. I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in forma consortile.

3. Per poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale. Le agevolazioni di cui alla presente legge saranno revocate e si provvederà al recupero delle somme anticipate, nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro. (1)

(1) Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23/2001

Art. 4 (Operatività dei regimi di aiuto)

1. La Giunta regionale procede a rendere operativi i regimi di aiuto attraverso l'emanazione e pubblicazione di regolamenti attuativi e/o bandi pubblici nei quali vengono dettagliatamente stabilite le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie alla effettiva applicabilità del regime, nonché nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001. (1)
2. I bandi e/o regolamenti di attuazione devono almeno contenere:
 - a) la quantificazione delle ragioni che giustificano l'istituzione del regime di aiuto;
 - b) la dimostrazione delle coerenze e delle compatibilità con il Trattato CE e con tutte le altre disposizioni in materia di aiuti e finalità regionali;
 - c) gli obiettivi generali e specifici che il regime intende perseguire;
 - d) l'indicazione della linea di sviluppo relativa al regime di aiuto individuato.
3. Inoltre, i bandi applicativi e/o i regolamenti di attuazione dei regimi di aiuto devono:
 - a) indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili;
 - b) escludere l'ammissibilità di progetti e spese che abbiano avuto inizio prima della presentazione della richiesta di agevolazione;
 - c) prevedere l'obbligo di mantenimento dell'investimento incentivato:
 - 1) per cinque anni, relativamente a macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque denominati;
 - 2) per dieci anni, relativamente a strutture, stabilimenti, altri tipi di beni immobili comunque denominati;
 - d) esplicitare le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti;
 - e) esplicitare le modalità e le procedure per l'erogazione degli aiuti, nonché le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei progetti, la revoca degli aiuti e le sanzioni.

(1) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 23/2001

Art. 5 (Procedimenti)

1. I procedimenti attuativi dei singoli regimi di aiuto devono assicurare la semplificazione e lo snellimento delle procedure valutative.
2. Per l'attuazione degli articoli 8 e 11, le istruttorie tecniche,

economiche e finanziarie, nonché l'erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi regionali destinati alle attività produttive saranno effettuate da banche o società di servizi controllate dalle stesse che verranno selezionate tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una idonea struttura tecnico-organizzativa e professionale con consolidata esperienza in attività di istruttoria e monitoraggio di programmi di investimento svolte sul territorio regionale.

3. Per quanto riguarda le procedure automatiche per la concessione del credito d'imposta e del bonus fiscale, la Regione Puglia stipulerà apposito convenzionamento con il Ministero delle finanze e, attraverso una procedura di evidenza pubblica, ai sensi del d.lgs. 157/1995, selezionerà tra gli istituti di credito il soggetto gestore.
4. Per l'attuazione degli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare, mediante convenzione anche pluriennale, ad uno o più soggetti esterni l'istruttoria delle domande di finanziamento e l'erogazione degli aiuti di cui alla presente legge, anche a sostegno dell'attività di garanzia di consorzi fidi. I soggetti esterni, da selezionare secondo le procedure di cui al d.lgs. 157/1995, devono essere in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà.

TITOLO II MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE FINALITA' DI SVILUPPO

Art. 6 (Sviluppo delle competitività e dell'innovazione)

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:

acquisizione di servizi reali alle imprese finalizzati a favorire l'internazionalizzazione e la competitività;

acquisizione di servizi reali alle imprese nel settore qualità e ambiente per il conseguimento di brevetti e licenze, per la diffusione di tecnologie con elevato impatto nel settore dell'informazione e delle telecomunicazioni.
2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2.
3. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:
 - a) analisi di mercato;
 - b) sistemi di certificazione aziendale;
 - c) sistemi di verifica e controllo (ECOAUDIT e AUDIT ENERGETICO);
 - d) creazione di marchi collettivi;
 - e) azioni di marketing;
 - f) azioni di promozione per l'internazionalizzazione dei prodotti.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto del contributo in c/esercizio nella misura del 50 per cento del costo di acquisto dei servizi, a condizione che tali servizi non presentino carattere di continuità e/o periodicità o siano connessi alle normali spese di funzionamento delle imprese. In ogni caso, tale livello di contribuzione potrà essere applicato a programmi triennali, anche integrati, di spesa per servizi di cui al comma 3, di importo non superiore a 100 mila euro. (1)

5. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura automatica.

(1) Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23/2001

Art. 7 (Impulso agli investimenti in ricerca & sviluppo) (1)

(1) Abrogato dall'art. 6 della L. R. 23/2001

Art. 8 (Ampliamento della base produttiva)

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:
 - a) nuove imprese o nuovi programmi di investimento;
 - b) ammodernamento e ampliamento di impianti tecnico-produttivi già esistenti, con l'esclusione di interventi finalizzati alla mera sostituzione di impianti e macchinari che hanno beneficiato di contributi pubblici e non interamente ammortizzati fiscalmente.
2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2.
3. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:
 - a) suolo aziendale;
 - b) progettazioni e studi;
 - c) opere murarie e assimilate;
 - d) macchinari impianti e attrezzature, ivi compresi sistemi informatici, brevetti e licenze connessi agli investimenti materiali.
5. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano le seguenti tipologie di aiuto:
 - a) contributi in c/impianti;
 - b) contributi in c/interesse;
 - c) crediti di imposta;
 - c) bonus fiscale.
5. L'intensità massima di aiuto applicabile non può superare il 35 per cento in ESN.
6. L'intensità di aiuto può essere maggiorata con una premialità fino a un massimo del 15 per cento in ESL allorché il programma di investimento soddisfa una o più delle seguenti condizioni:
 - a) ricada in un'area identificata quale distretto industriale o sistema produttivo locale, realizzando una integrazione orizzontale e verticale nell'ambito di una filiera produttiva, maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL;
 - b) il soggetto beneficiario sia caratterizzato dalla partecipazione di imprese interne ed esterne alla Puglia, maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL;
 - c) realizzi nuova occupazione, che utilizzi personale appartenente alle categorie svantaggiate o promuova le pari opportunità, maggiorazione del tasso standard del 3 per cento in ESL;
 - d) dimostri l'utilizzo dell'applicazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, maggiorazione del tasso standard del 2 per cento in ESL.
7. Le premialità del comma 6 sono concesse a condizione che l'intensità totale netta non superi il 75 per cento. Tali maggiorazioni si applicano a condizione che l'investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno cinque anni e che il beneficiario contribuisca con almeno il 25

per cento del finanziamento stesso. Inoltre le premialità potranno essere modificate ogni anno dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del bilancio pluriennale. (1)

8. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa per gli investimenti a cui si applicano le tipologie di aiuto di cui al comma 4, lettere a) e b), con procedura automatica per gli interventi a cui si applicano le tipologie di aiuto di cui al comma 4, lettere c) e d).

(1) Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23/2001

Art. 9 (Sostegno all'ingegneria finanziaria)

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono:
 - a) acquisizione di servizi reali nel campo della finanza innovativa;
 - b) operazioni assistite di partecipazione al capitale di rischio;
 - c) operazioni a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia tra PMI;
 - d) operazioni a sostegno dell'asestamento finanziario delle imprese finalizzate a programmi di sviluppo aziendale.
2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, comma 1 e 2.
3. Limitatamente al punto a) del comma 1, le spese ammissibili sono quelle relative all'assistenza e consulenza per la quotazione in borsa delle PMI.
4. L'aiuto applicabile per le iniziative di cui al comma 1 è così previsto:
 - a) per le iniziative a sostegno dello sviluppo dei prestiti partecipativi e delle cambiali finanziarie, la Regione Puglia può incrementare, in misura non superiore al 50 per cento, un fondo specifico, promosso dal sistema bancario e/o da investitori istituzionali. Le operazioni di cui alla presente lettera possono avere una durata massima di cinque anni;
 - b) per le iniziative di partecipazione al capitale di rischio delle imprese la Regione Puglia può incrementare, in misura non superiore al 50 per cento, fondi chiusi promossi dal sistema bancario e/o da investitori istituzionali, i quali possono partecipare al capitale di impresa fino ad un tetto massimo del 30 per cento per un arco temporale massimo di cinque anni;
 - c) per le operazioni a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia, la Regione Puglia interviene a sostegno di Consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti tra PMI con sede legale, fiscale e produttiva nel territorio regionale. La partecipazione della Regione interviene attraverso una garanzia prestata non superiore al 50 per cento;
 - d) per le operazioni di asestamento finanziario delle PMI, la Regione interviene attraverso istituti bancari selezionati con procedure di evidenza pubblica, in operazioni di consolidamento delle passività a breve attraverso la concessione di un contributo in c/interessi, nella misura massima del 30 per cento del tasso di riferimento. Le operazioni di consolidamento possono essere assistite da garanzie di Consorzi-fidi di associazionismo di mutua garanzia tra PMI;
 - e) per l'assistenza e consulenza a operazioni di quotazione in borsa delle PMI viene riconosciuto il 50 per cento del costo del servizio, svolto da Advisor finanziari qualificati.
5. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere erogati a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli

aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

6. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa.

Art. 10 (Promozione del fattore umano)

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono:
 - a) assunzioni a tempo indeterminato e/o per trasformare i contratti di formazione e lavoro a tempo pieno indeterminato, esclusivamente per occupare posti di lavoro supplementari e definitivi;
 - b) interventi di formazione specifica teorico-pratica da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa.
2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2.
3. Le spese ammissibili con riferimento alla lettera a) del comma 1 sono rappresentate dal costo settimanale di 100 euro per nuovo assunto per un periodo massimo di cinquantadue settimane; con riferimento alla lettera b) del comma 1 le spese ammissibili sono:
 - a) costi del personale docente;
 - b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
 - c) altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);
 - d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
 - e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
 - f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino al 50 per cento del totale degli altri costi ammissibili. (1)
4. L'intensità massima di aiuto per quanto attiene gli interventi di formazione specifica è pari al 40 per cento delle spese ammissibili, con una ulteriore percentuale del 10 per cento nel caso di beneficiari rappresentati da categorie più deboli di lavoratori. (2)
5. Gli aiuti previsti al comma 1, lettera b), sono conformi a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 68/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001. (3)

(1) Lettera così sostituita dall'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2001

(2) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.R. 23/2001

(3) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 3, della L.R. 23/2001

Art. 11 (Sviluppo di filiere produttive)

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono programmi di investimento denominati Pacchetti integrati di agevolazione (PIA), che attengono a forme diverse di incentivazione, finalizzate a confluire in un unico impegno di spesa attraverso procedure negoziate.

2. Le spese ammissibili nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 sono quelle previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.
3. Sono, inoltre, ammissibili le spese per la realizzazione di infrastrutture pubbliche a sostegno delle imprese e del territorio che potranno essere incentivate agli enti o organismi pubblici - soggetti beneficiari dell'intervento - fino ad un massimo del 75 per cento dell'intera spesa ammissibile, previa dimostrazione, da parte del medesimo ente, della capacità di cofinanziare le opere per almeno il 25 per cento.
4. Per le iniziative di cui al presente articolo si applicano le tipologie di aiuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), nella misura massima stabilita dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.
5. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, comma 2.
6. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura negoziale.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 12 (Cumulo)

1. Alle imprese beneficiarie è consentito il cumulo tra più regimi di aiuto, rispetto allo stesso programma di investimento, fino alla concorrenza della soglia massima del 35 per cento ESN maggiorato del 15 per cento ESL, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 e dalle disposizioni di legge nazionali in materia di cumulabilità delle diverse tipologie di aiuto. (1)
2. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare preventivamente alla Regione Puglia ogni ulteriore richiesta di attivazione di regimi di aiuto, sia a livello regionale che nazionale che comunitario.

(1) Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 23/2001

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2001, n.24

“Istituzione dell’Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 13 (Aiuti de minimis)

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge conformi alla regola comunitaria “de minimis” saranno concessi nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento CE n. 69/2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001. (1)

(1) Comma così sostituito dall'art. 10 della L. R. 23/2001

Art. 14 (Norma transitoria)

1. Per gli interventi rivenienti dalla attuazione dell'articolo 1, comma 3, la Regione Puglia provvede a effettuare la selezione dei soggetti convenzionati tramite procedura di bando di gara ai sensi del d. lgs. 157/1995, nel rispetto delle proroghe delle convenzioni ministeriali in atto.

Art. 15

1. Ai sensi dell'articolo 3 dei regolamenti (CE) nn. 68/2001, 69/2001 e 70/2001, agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione dopo la pubblicazione sulla GUCE, a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa. (1)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 23/2001

Lavori preparatori

- d.d.l. n. 12 del 10 maggio 2001
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2001 e 3 luglio 2001 con delibera n. 69;
- vistato dal Commissario del Governo con nota 3 agosto 2001.

Art. 1 (Agenzia regionale sanitaria)

1. Nella Regione Puglia è istituita, quale Azienda della Regione dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile, l'Agenzia regionale sanitaria, di seguito denominata ARES.
2. L'ARES è Azienda strumentale della Regione, sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con compiti di supporto tecnico-operativo per la programmazione sanitaria regionale, per il controllo di gestione e conseguente monitoraggio dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale (SSR), per la valutazione comparativa dei costi e della qualità dei servizi sanitari.
3. L'ARES è costituita con decreto del Presidente

della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alla sanità, con la quale, oltre alla scelta del primo Direttore generale, sono anche fissate le determinazioni occorrenti per il primo impianto.

4. L'ARES ha sede in Bari.

Art.2 (Compiti)

1. L'ARES:

- a) collabora alla elaborazione delle proposte per la predisposizione del Piano sanitario regionale (PSR);
- b) elabora la relazione annuale, da trasmettere all'Agenzia sanitaria per i servizi sanitari regionali presso il Ministero della sanità, alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessore alla sanità e alla Commissione consiliare competente per materia, in ordine allo stato di attuazione del PSR vigente, sui risultati di gestione del SSR e sugli orientamenti delle risorse per l'anno successivo;
- c) fornisce il supporto tecnico alla Regione per l'elaborazione dei principi e dei criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- d) collabora con l'Osservatorio epidemiologico regionale per la valutazione dei bisogni di salute e della offerta relativi ai servizi sanitari necessari;
- e) elabora le direttive di organizzazione, di programmazione strategica, di pianificazione delle attività, di vigilanza e controllo delle Aziende USL ed Enti del SSR per la valutazione dei risultati conseguiti che saranno proposte alla Giunta regionale dall'Assessore alla sanità;
- f) elabora le proposte per la Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore alla sanità, ai fini dell'adozione o della revisione della disciplina regionale nelle materie e per le fattispecie previste dal D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ai fini dei rapporti e dell'integrazione con le Università degli studi;
- g) fornisce la necessaria assistenza alle Aziende sanitarie e agli Istituti di ricovero e cura a carat-

tere scientifico (IRCCS) nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione;

- h) determina i criteri e i parametri di finanziamento delle Aziende sanitarie, degli IRCCS, degli enti ecclesiastici e delle strutture sanitarie accreditate e relaziona circa il livello dei costi e dei ricavi, nonché sul raggiungimento dell'equilibrio economico in ciascuna Azienda;
- i) fornisce alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore alla sanità, gli elementi necessari per le autorizzazioni, gli accreditamenti e gli accordi di cui, rispettivamente, agli articoli 8 ter, 8 quater e 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nonché per la definizione delle funzioni assistenziali da remunerare a costo standard;
- j) esprime parere sui programmi di sperimentazione ex articolo 9 bis del D.Lgs. 502/1992 e fornisce supporto tecnico per la elaborazione dei programmi di cui all'articolo 19 ter, comma 2;
- k) definisce indirizzi per l'organizzazione delle attività e del lavoro nelle strutture territoriali e ospedaliere delle Aziende sanitarie regionali, anche ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e della formazione dei piani periodici di assunzione di personale;
- l) coordina le iniziative per la omogenea applicazione degli istituti normo-economici dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle Aziende sanitarie della Regione, anche con riferimento a obiettivi di allineamento dei tempi di applicazione degli stessi;
- m) svolge funzioni di proposta, supporto e consulenza, di informazione e promozione culturale nell'ambito dei programmi di prevenzione previsti dai piani sanitari nazionale e regionale;
- n) svolge attività di raccolta e di tenuta di documentazione, di osservazione e monitoraggio, di rilevazione, di studio e ricerca, nonché di pubblicazione di documenti e opuscoli, garantendo l'accessibilità ai dati;
- o) gestisce centralmente, per conto delle Aziende sanitarie, segmenti di attività con ricaduta omogenea sull'intero territorio regionale (educazione sanitaria, prevenzione, formazione, organizzazione e politiche del personale) su delega dell'Assessore alla sanità nonché centri di acquisto a livello regionale su mandato dell'Assessore alla sanità;
- p) in relazione all'attuazione degli articoli 16 e seguenti, del d. lgs 502/1992 e successive

modificazioni, collabora alla predisposizione dei programmi regionali per la formazione continua nonché alla organizzazione e attivazione, anche a livello interregionale, dei corsi;

- q) elabora direttive per la realizzazione del modello dipartimentale di organizzazione e gestione delle Aziende sanitarie regionali che saranno proposte alla Giunta regionale dall'Assessore alla sanità;
 - r) fornisce alla Regione supporto tecnico per la definizione dei criteri preventivi ai fini della valutazione dei Direttori generali delle Aziende sanitarie;
 - s) per le funzioni di pianificazione, programmazione e realizzazione delle attività descritte nel presente comma, l'ARES può avvalersi del parere consultivo e gratuito degli Ordini e Collegi rappresentativi delle professioni sanitarie.
2. L'ARES può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate a enti pubblici, aziende e organizzazioni private.
 3. Le attività previste dal comma 2 si esplicano attraverso interventi e iniziative formative e informative, gestione di banche dati, gestione di centri di documentazione multimediali, realizzazione di indagini e inchieste, produzione di materiale educativo e informativo.

Art.3

(Accordi di programma)

1. L'ARES realizza la propria attività anche mediante la partecipazione ad accordi di programma, promossi con enti pubblici o privati, riguardanti materie di propria competenza.

Art.4

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'ARES:
 - a) il Direttore generale;
 - b) il Collegio sindacale.

Art.5

(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, adottata su proposta dell'Asses-

sore alla sanità. Il Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di direzione, programmazione/organizzazione e gestione dei servizi sanitari e in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea;
 - attività di direzione in Aziende sanitarie di medie o grandi dimensioni svolta per almeno sette anni nel corso degli ultimi dieci anni.
2. Valgono per il Direttore generale dell'Agenzia le incompatibilità previste per i Direttori generali delle Aziende sanitarie.
 3. L'incarico del Direttore generale dura quattro anni, è rinnovabile ed è disciplinato da contratto di diritto privato che prevederà modalità per l'espletamento di tale servizio ivi compresi gli aspetti della risoluzione anticipata dello stesso contratto.
 4. Il Direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'ARES, assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua attività.
 5. Al Direttore generale compete un trattamento economico, fissato dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per i Direttori generali delle Aziende USL.
 6. La nomina a Direttore generale dei dipendenti di pubbliche amministrazioni determina il loro collocamento in aspettativa presso le amministrazioni di provenienza, con le modalità e nei termini previsti, per i Direttori generali delle Aziende sanitarie, dall'articolo 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
 7. In caso di cessazione dell'incarico del Direttore generale, ne assume le funzioni il Direttore di Area più anziano di età, sino alla nomina di un altro Direttore generale, da disporsi, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, entro trenta giorni dalla cessazione.
 8. In sede di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale può nominare il Direttore generale tra gli esperti inclusi negli elenchi predisposti per la nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie locali.

Art. 6

(Il Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla

sanità, tra coloro che sono iscritti nel registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza quale revisore in Aziende sanitarie pubbliche.

2. Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia.
3. In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età.
4. I Sindaci durano in carica quattro anni e sono riconfermabili. Ai Sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto dalla normativa per le Aziende sanitarie.
5. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell'ARES provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare relazioni sull'attività svolta.
6. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e relazione a quelle delle sedute ordinarie.

Art. 7

(Atto aziendale di organizzazione e funzionamento)

1. L'organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell'ARES sono disciplinati dall'atto aziendale adottato dal Direttore generale e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità.
2. L'atto aziendale definisce le norme di contabilità dell'ARES in analogia a quelle di contabilità economico-patrimoniale previste per le Aziende sanitarie. I risultati di gestione sono rilevati nel bilancio annuale di esercizio. Al bilancio annuale di esercizio è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio e intervento.

Art. 8

(Organizzazione dell'Agenzia)

1. Il Direttore generale organizza l'Agenzia in Aree di direzione, nonché in Servizi di supporto.
2. Le Aree di direzione sono individuate con riferimento a:
 - a) livelli di assistenza, programmazione sanitaria strategica, autorizzazioni e accreditamenti,

monitoraggio delle attività e controllo sulla qualità;

- b) processo di aziendalizzazione e di sviluppo dell'organizzazione sanitaria e gestionale, verifica e controllo dei bilanci, politica degli investimenti, supporto tecnico nel controllo direzionale e di gestione.
 - c) metodiche di organizzazione, formazione e gestione delle risorse umane nelle Aziende ed Enti del SSR.
3. A ciascuna delle suddette Aree è preposto un Dirigente responsabile, nominato dal Direttore generale, scelto fra persone in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia e/o in discipline giuridiche ed economiche, di provata esperienza e competenza nelle materie individuate per ciascuna Area da dirigere e assunto con contratto di diritto privato ovvero comandato dalla Regione o da Aziende sanitarie o da altri Enti pubblici.
 4. Sono previsti Servizi di supporto, nel numero massimo di sei, i quali, oltre all'assolvimento dei compiti connessi all'attività del Direttore generale e delle Aree, svolgono le attività interne inerenti al sistema informativo, alle risorse umane e alla formazione, nonché al controllo di gestione e all'amministrazione dell'Agenzia.
 5. Il Direttore generale, con propri provvedimenti, conferisce gli incarichi di responsabilità dei Servizi di supporto.
 6. La risoluzione dei rapporti di lavoro dei Direttori responsabili delle Aree è disposta dal Direttore generale, per giustificati motivi.
 7. L'acquisto di beni mobili e di attrezzature, nonché l'ordinaria manutenzione sono a carico del bilancio dell'ARES.

Art.9

(Personale)

1. L'ARES, oltre che di quello direttamente assunto, si avvale di personale distaccato o comandato dalla Regione e da Aziende sanitarie e da altri Enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni, ovvero contrattualizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 septies e 15 opties del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, con riferimento a specifiche professionalità e competenze fissate dall'atto aziendale di organizzazione e funzionamento.
2. L'organico di personale dell'Agenzia sanitaria può raggiungere la misura massima di trenta unità.

3. L'ARES può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza, con costi a carico della stessa Agenzia.

Art. 10
(Controlli e vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita il controllo, con le stesse modalità previste per gli atti delle Aziende sanitarie regionali, sui seguenti atti dell'Agenzia:
 - a) atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
 - b) disciplina di contabilità e dei contratti;
 - c) bilancio preventivo economico, budget generale e bilancio d'esercizio;
 - d) affidamento del servizio di tesoreria;
 - e) alienazione e acquisto di immobili;
 - f) assunzione di prestiti e di mutui;
 - g) spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni.
2. La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'ARES in relazione alle materie e competenze di cui all'articolo 2.
3. La Giunta regionale, accertato dall'esame del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 7, comma 2, il mancato conseguimento, per due esercizi finanziari consecutivi, dell'equilibrio economico, rimuove il Direttore generale ai sensi dell'articolo 5, comma 7 e procede alla contestuale nomina di un altro Direttore generale con prioritario compito di approvazione di un piano, anche pluriennale, di riequilibrio economico, compatibile con le risorse finanziarie i bilanci degli anni considerati dal piano di recupero.

Art. 11
(Finanziamento)

1. La dotazione finanziaria dell'ARES è determinata da:
 - a) apposito stanziamento per il suo funziona-

mento previsto in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, stabilito in relazione al programma di attività assegnato;

- b) proventi derivanti dall'attività svolta in favore di soggetti pubblici e privati;
- c) donazione e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all'Agenzia;
- d) finanziamenti ottenuti per la esecuzione di programmi di ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nell'ambito delle materie di competenza dell'ARES.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, lettera a), della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nel bilancio di previsione per l'esercizio 2001, del capitolo 742005 epigrafato "Spese di funzionamento dell'ARES".
2. Per l'esercizio 2001 il suddetto capitolo è dotato di uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 2 miliardi mediante contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa del capitolo 742000 epigrafato "Trasferimenti e/o spese per interventi da finanziare con quota del FSN accantonate ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (legge 833/78)" da lire 638 miliardi a lire 636 miliardi.
3. Per gli esercizi successivi si provvederà a definire lo stanziamento, in relazione al programma di attività assegnato, in sede di redazione della legge annuale di bilancio.

Art. 13
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti, in quanto compatibili, relative alle Aziende del SSN e alle Aziende strumentali della Regione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 agosto 2001

Raffaele Fitto

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali, è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'art. 2

- Il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305 S.O.
- Si riporta il testo all'art. 3, comma 1 bis, così come aggiunto prima dell'art. 3 comma 1, D.Lgs 19.6.1999, n. 229 (G.U. 16.7.1999, n. 165, S.O.) e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs 7.6.2000, n. 168 (G.U. 22.6.2000, n. 144).

3. Organizzazione delle unità sanitarie locali.

1. Omissis.

1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.

1-ter e ss. . . . omissis.

- Il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 "Modificazioni al D.Lgs 30.12.1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.12.1993, n. 293, S.O.
- Si riporta l'articolo 8-ter, del D.Lgs 502/1992 così come aggiunto dall'art. 8, D.Lgs 19 giugno 1999, n. 229 e poi così modificato dall'art. 8 D.Lgs 28.7.2000, n. 254 (G.U. 12.9.2000, n. 213, S.O.):

8-ter. Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.

1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- c) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.

3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

4. L'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie da parte di strutture pubbliche e private li presuppone il possesso dei requisiti minimi, struttura tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzi e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi i requisiti minimi.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano:

- a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;
- b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.

- Si riporta il testo dell'art. 8 quater del D.Lgs 502/1992, così come modificato dall'art. 89 del D.Lgs 28.7.2000, n. 254, ed aggiunto dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs 19.6.1999, n. 229, che così dispone:

8-quater. Accredimento istituzionale.

1. L'accredimento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli

- integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accREDITAMENTO ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.
2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accREDITAMENTO e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8-quinquies.
 3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e, limitatamente all'accREDITAMENTO dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:
 - a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica periodica di tali attività;
 - b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;
 - c) le procedure e i termini per l'accREDITAMENTO delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.
 4. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
 - a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accREDITAMENTO e per la sua verifica periodica;
 - b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture;
 - c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi;
 - d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale personale effettivamente impiegato;
 - e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accREDITAMENTO professionale tra pari;
 - f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualità, interni alla struttura e interaziendali;
 - g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi dell'articolo 8-octies;
 - h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori ai servizi alla verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti, nonché l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f).
 5. Disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento;
 - l) indicare i requisiti specifici per l'accREDITAMENTO di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla complessità organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale;
 - m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all'attività svolta e ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili;
 - n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento organizzativo delle strutture già autorizzate;
 - o) indicare i requisiti per l'accREDITAMENTO istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua di cui all'articolo 16-ter.
 - p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unità operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessità dell'organizzazione interna;
 - q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attività e alle strutture socio-sanitarie, ove compatibili.
 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono; in conformità ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l'accREDITAMENTO, nonché il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accREDITAMENTO dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.
 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accREDITAMENTO delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre già operanti.
 8. Nel caso di richiesta di accREDITAMENTO da parte di nuove strutture, o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accREDITAMENTO può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO temporaneamente concesso.
 9. In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a

carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite e in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalità di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.

- Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies del D.Lgs 502/1992 come modificato dall'art. 8 del D.Lgs 28.7.2000, n. 254 integrato dall'art. 8, comma 4, D.Lgs 19.6.1999, n. 229 e dall'art. 7 del D.Lgs 28.7.2000, n. 254:

8-quinquies. Accordi contrattuali.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di quelle attribuite alle unità sanitarie locali, nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
 - b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale;
 - c) determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità e alla rete dei servizi di emergenza;
 - d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:
 - a) gli obiettivi di salute e i programmi di interazione dei servizi;
 - b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
 - c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
 - d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
 - e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno

essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies;

- 2-bis. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
- 2-ter. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuate, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e tenendo conto della localizzazione e della disponibilità di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonché le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia.

- Si riporta il testo dell'art. 9-bis D.Lgs 502/92 come sostituito dall'art. 10, D.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517 e dall'art. 9, D.Lgs 19 giugno 1999, n. 229 che così dispone:

9-bis. Sperimentazioni gestionali.

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture e Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
2. Il programma di sperimentazione è proposto dalla regione interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
 - a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
 - b) fissare i limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore, al quarantanove per cento;
 - c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;
 - d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;
 - e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona;
 - f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi

dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo, e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.

4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19-ter del D.Lgs 502/92 come aggiunto dall'art. 16 del D.Lgs 19.6.1999, n. 229 che così dispone:

19-ter. Federalismo sanitario, patto di stabilità e interventi a garanzia della coesione e dell'efficienza del Servizio sanitario nazionale.

1. omissis
2. Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procedono a una ricognizione delle cause di tali scostamenti ed elaborano programmi operativi di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento dei Servizi sanitari regionali, di durata non superiore al triennio.
3. omissis.

Nota all'art. 5

- Si riporta il comma 11 dell'art. 3 del D.Lgs 502/92 che così dispone:

11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:
- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
 - b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;
 - d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

Nota all'art. 6

- Il D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 88 "Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37 S.O.

Note all'art. 9

- Il D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2

della L. 23 ottobre 1992, n. 421" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.

- Si riporta il testo dell'art. 15 septies del D.Lgs 502/92 così come aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs 19 giugno 1999, n. 229 e dall'art. 2 del D.Lgs 28 luglio 2000, n. 254 che così dispone:

15-septies. Contratti a tempo determinato.

1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.
 2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
 3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
 4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
 5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari
- 5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validità dei contratti è subordinata, a pena di nullità, all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il

personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda.

- Si riporta il testo dell'art. 15-octies del D.Lgs 502/92 così come aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs 19 giugno 1999, n. 229:

15-octies. Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati.

1. Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista.

